

Oggetto: ANALISI TECNICA DI PARTE
PROCEDIMENTO N. xxxxxx R.G.N.R. Ill.ma D.ssa xxxxxxxx CONTRO IGNOTI
PROCEDIMENTO N. xxxxxx R.G.N.R. ILL.MO G.I.P. NEI CONFRONTI DI xxxxxxxxxxxx

PARTE OFFESA: SIG. xxxxxxxxxxxxxx/SIG.RA xxxxxxxxxxxxxx

ECC.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

Arezzo, lì 10 Luglio 2007

Io sottoscritto Maurizio Forzoni, Consulente Aziendale, CF FRZMRZ66h12A390D, P.IVA 01893500510, domiciliato in Arezzo, Via XXXXXXXXXXX, ho ricevuto incarico dal Sig.XXXXXXXXX di prendere visione delle risultanze tecniche prodotte dal Dott. XXXXXXXX, CTU nominato, relativamente al procedimento in oggetto.

A pag. 18 della suddetta Consulenza Tecnica del Dott. xxxxxxxxxxxx si legge:

- I. (...)Ai fini dell'accertamento in oggetto, il C.T.U ha dovuto calcolare, relativamente a tutti i rapporti elencati nel Secondo Capitolo e per ogni trimestre, il TASSO EFFETTIVO GLOBALE (cosiddetto T.E.G.) per procedere poi, con cadenza trimestrale, al confronto fra il T.E.G. conteggiato in base alle risultanze degli estratti conto periodici ed i parametri previsti ai sensi della L. 108/96. (...)
- II. Il T.E.G. dei diversi rapporti è stato calcolato applicando la seguente formula matematica prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia:

$$\frac{\text{Interessi x 36500}}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri X 100}}{\text{Accordato}}$$

Dove:

Gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento ed addebitate sul conto corrente;

I numeri debitori sono dal prodotto tra i "capitali ed i "giorni";

Gli oneri sono le spese che vengono addebitate sul c/c trimestralmente insieme agli interessi e la cui trattazione sarà effettuata in seguito;

l'accordato è inteso come limite massimo di fido concesso dall'intermediario e, nel caso dei conti correnti non affidati, deve essere considerato il saldo contabile relativo ad ogni periodo di riferimento;

- III. Il conteggio del T.E.G è stato eseguito in ossequio alle disposizioni contenute nelle "Istruzioni della Banca d'Italia dell'8 Gennaio 2003, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'08 Gennaio 2003, alle quali, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal giorno 18-12-2003, si devono attenere le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della L. 7 Marzo 1996, n. 108 (...)"

E si legge ancora:

(...)

- IV. Il C.T.U ha ritenuto di classificare tali voci di spesa , ai fini del calcolo del T.E.G., aderendo alle predette Istruzioni della Banca d'Italia, nel modo che segue:
- a) costo per le operazioni effettuate: escluso dal conteggio del T.E.G in quanto trattasi di costo di gestione o di tenuta conto. Lo stesso, infatti, è calcolato in funzione della operatività (numero delle operazioni eseguite) del conto medesimo; tale costo è stato incluso nel calcolo solo allorquando lo stesso era addebitato in misura fissa, ossia al momento in cui assumeva la qualifica di costo fisso alla fine di ogni trimestre;
 - b) costo produzione ed invio contabili ed estratti conto: escluso dal conteggio del T.E.G sempre per le motivazioni appena dette. Inoltre, in tale voce sono compresi recuperi di spesa (spese postali), esplicitamente escluse dal conteggio del T.E.G. dalla citata Istruzione;
 - c) Spese fisse di chiusura: incluse nel conteggio del T.E.G. in quanto da considerarsi spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, come previsto nelle citate Istruzioni della Banca d'Italia. (...)

OSSERVAZIONI DI PARTE OFFESA ALLA C.T.U DEL DOTT.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Relativamente ai punti precedenti, indicati con i numeri romani, ritengo di proporre le seguenti osservazioni:

I.

La L. 108 del 07 Marzo 1996, novellante l'art. 644 del c.p., all'art. 1 così recita: "(...)La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (...)Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (...)".

Le novità più significative di questa norma imperativa sono:

1. Il criterio oggettivo per la determinazione se il tasso applicato debba considerarsi usurario, stabilendo un limite che non è consentito a nessun intermediario finanziario o Istituto di Credito superare;
2. L'assunto secondo cui per stabilire e determinare il tasso d'interesse usurario si deve tenere conto di tutte le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (esclusi gl'importi dovuti all'erario per imposte e tasse), collegate all'erogazione del credito.

Quindi il legislatore, per determinare il tasso d'interesse usurario, ha postulato di mettere in relazione le spese complessivamente addebitate con i capitali effettivamente erogati.

Di poi non ha riferito né una formula matematica di riferimento per il calcolo del tasso d'interesse usurario, né quale sia il simbolo convenzionale per indicarlo (se T.E.G., Tasso Effettivo Globale) o altro.

E' comunque certo che il risultato da porre a verifica è rappresentato dal Costo Complessivo, in termini percentuali e su base annua, collegato alla Erogazione del Credito, dato, questo, che alcuni Consulenti chiamano Tasso Globale, alcuni T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale), altri ancora T.E.G.

In rapporti di conto corrente come quelli esaminati, la formula che rende ragione del Costo Complessivo collegato alla erogazione del credito, è sicuramente quella mutuata dai più specialistici testi di ragioneria e tecnica bancaria, secondo cui:

$$I = \frac{r.C.g}{365(366)*100} \quad (1)$$

La formula (1), se riferita ad un conto corrente di corrispondenza, e utilizzata per calcolare la quantità d'interessi passivi da far pagare alla correntista, può essere riscritta in tal maniera:

$$\text{Interessi Passivi} = \frac{\text{Tan} * \sum N}{365(366)*100} \quad (2)$$

Le voci di costo che gravano sui conti correnti di corrispondenza come quelli esaminati nella C.T.U del Dott. xxxxxxxxx sono i seguenti:

- Interessi passivi convenzionali ;
- Commissioni sul Massimo Scoperto;
- Costo per le operazioni effettuate;
- Costo produzioni ed invio contabili;
- Spese di chiusura;

Invertendo la formula (2), avendo come incognita il Tasso applicato e come valori noti gl'importi degl'interessi, delle spese, delle commissioni a qualsiasi titolo addebitati nel conto corrente di cui si discute, il modo di procedere per giungere al costo annuo percentuale complessivamente fatto pagare alla correntista (che rappresenta il reale ricavo per l'ente erogante) è il seguente:

$$\%I = \frac{\text{Int.p.} * 365*100}{\sum N} \quad (A)$$

$$\% \text{ CMS} = \frac{\text{C.M.S} * 365*100}{\sum N} \quad (B)$$

$$\% \text{ Sp.} = \frac{\text{Sp} * 365 * 100}{\sum N} \quad (C)$$

Successivamente, per ottenere il Costo Totale del finanziamento, è sufficiente sommare i tre risultati parziali ottenuti:

$$\text{TASSO GLOBALE} = A + B + C$$

CONCLUSIONI ANALISI PUNTO (I.)

- *Il C.T.U. Dott. xxxxxxx, ha escluso dal calcolo del Tasso Globale, spese e competenze, (attenendosi alla circolare della Banca d'Italia dell'08 Gennaio 2003, in G.U., n. 5 dell'08/01/2003), che in base all'art. 1 della L. 108 del 07 Marzo 1996 devono essere incluse per la determinazione del TASSO D'INTERESSE USURARIO;*
- *Il C.T.U Dott. xxxxxx, nella perizia esaminata, ha escluso dal calcolo del Tasso Globale la Commissione sul Massimo Scoperto, non facendone, fra l'altro, alcuna menzione;*
- *A proposito della C.M.S., si è pronunciato in tal maniera un Ill.mo G.I.P del Tribunale di Bergamo (Dott. Galizzi), Ordinanza del 27-01-2004 :*
- *“(...) Per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto, il fatto che di essa non si debba tener conto, in base alle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nella rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio – TEG- non significa affatto che di essa non si debba tener conto nell'accertamento del superamento o meno del Tasso soglia, posto che il quarto comma dell'art. 644 c.p. dispone che “Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. (...)”.*

Considerando inoltre:

“Se i T.E.G. calcolati dal Dott. xxxxxxx, nelle tabelle incluse nella Sua perizia, dalla numero 000285 alla numero 000313 inclusa, rappresentano il Costo Complessivo del finanziamento , utilizzando la formula

$$\text{Interessi Passivi} = \frac{r * \sum N}{365(366) * 100} \quad (2)$$

e sostituendo al posto di Interessi Passivi, la voce Interessi Complessivamente addebitati (cioè Interessi Passivi+Commissioni sul Massimo scoperto+Altre spese a qualsiasi titolo addebitate) e al posto di r=tasso applicato, il T.E.G così come calcolato dal CTU per ogni periodo, vale a dire riscrivendo la formula (2) in tal maniera:

$$\text{Interessi Complessivi} = \frac{\text{teg} * \sum N}{365(366) * 100} \quad (3)$$

Dovremmo ottenere come valore dell'incognita Interessi Complessivi, quanto realmente e globalmente è stato addebitato alla correntista di cui trattasi.

Tale analisi è stata da me svolta ed ha prodotto delle difformità che desidero mettere in evidenza:

C/C xxxx intestato a xxxxxx (Tavola dalla n. 000285 alla numero 000286)

Data	T.E.G. calcolato dal C.T.U	<u>Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU</u>	Interessi passivi realmente addebitati	Commissioni sul Massimo Scoperto realmente addebitata	Altre spese realmente addebitate	<i>TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate</i>
31/12/97	15,202	10.150	9.376	13.376	30.000	52.752
31/12/98	12,094	3.994	3.871	44.092	30.000	77.963
31/03/99	13,248	1.335	1.033	1.672	30.000	32.705
30/06/99	13	4.945	3.804	1.827	30.000	35.631

C/C xxxx intestato a xxxxxx (Tavola dalla n. 000287 alla numero 000290)

Data	T.E.G. calcolato dal C.T.U	<u>Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU</u>	Interessi passivi realmente addebitati	Commissioni sul Massimo Scoperto realmente addebitata	Altre spese realmente addebitate	<i>TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate</i>
30/06/00	11,598	15.316	13.249	9.584	30.000	52.833
30/09/00	11,575	18.835	17.160	14.575	32.500	64.235
31/12/00	11,705	123.503	117.155	22.892	53.000	193.047
31/03/01	11,340	347.977	337.543	74.434	53.000	464.977
30/06/01	11,338	411.904	399.625	109.343	54.300	513.968
30/09/01	11,259	430.844	418.230	113.864	52.500	584.594
31/12/01	11,313	232,37	224,55	61,12	32,80	232,37
31/03/02	11,635	243,37	235,32	63,65	34,46	333,43
30/06/02	11,620	255,71	247,57	66,20	34,46	348,23
30/09/02	11,605	268,55	260,34	68,86	34,46	363,66
31/12/02	12,595	303,21	294,64	95,51	35,81	425,96

C/C zzzz intestato a zzzz (Tavola dalla n. 000291 alla numero 000297)

Data	T.E.G. calcolato dal C.T.U	<u>Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU</u>	Interessi passivi realmente addebitati	Commissioni sul Massimo Scoperto realmente addebitata	Altre spese realmente addebitate	<i>TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate</i>
30/06/97	18,721	65.498	65.500	341.188	87.200	493.888
31/03/98	18,626	4.050	3.969	2.409	65.000	71.378
30/09/98	16,50	5.770	5.770	7.139	141.600	154.509
31/12/98	15,504	6.606	6.606	12.428	83.400	102.434
31/03/99	14,250	2.471	2.471	12.227	72.200	86.898
30/06/99	13,250	4.838	4.838	14.301	65.000	84.139
30/09/99	13,000	12.108	12.108	14.162	77.000	103.270
31/12/99	12,996	662	662	1.040	107.000	108.702
31/03/00	12,963	3.888	3.888	6.316	89.000	99.204
30/06/00	12,963	3.465	3.465	6.365	89.000	98.830
30/09/00	12,963	997	997	7.018	101.000	109.015
31/12/00	14,087	2.981	2.981	11.586	132.500	147.067
31/03/01	14,161	179	179	1.730	117.000	118.909
30/06/01	14,125	40.651	40.651	205.411	125.500	371.562
30/09/01	14,125	14.347	14.347	89.674	96.000	200.021
31/12/01	14,174	11,34	11,31	26,18	47,83	86,55
30/09/02	15,689	1,60	1,37	11,80	40,59	88,76
31/12/02	25,201	3,05	1,65	3,02	44,21	83,88
30/09/03	15,129	1,08	0,97	23,16	45,13	104,26
31/12/03	24,909	0,90	0,49	3,51	34,97	78,97
30/06/04	13,527	3,13	3,13	21,12	59,80	84,05

C/C zzzz intestato a zzzz SRL (Tavola dalla n. 000298 alla numero 000303)

Data	T.E.G. calcolato dal C.T.U	<u>Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU</u>	Interessi passivi realmente addebitati	Commissioni sul Massimo Scoperto realmente addebitata	Altre spese realmente addebitate	<i>TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate</i>
30/06/97	12,317	4.757.275	4.737.841	412.925	507.900	5.658.666
30/09/97	12,343	5.154.901	5.134.008	536.087	472.000	6.142.095
31/12/97	12,518	5.534.688	5.512.442	460.345	539.400	6.512.187
31/03/98	12,820	5.890.606	5.857.863	615.386	469.400	6.942.649
30/06/98	12,380	3.627.866	3.607.040	312.665	455.400	4.375.108
30/09/98	12,378	3.659.972	3.638.863	336.436	458.200	4.433.499
31/12/98	12,294	3.396.511	3.376.829	331.110	393.800	4.101.739
31/03/99	12,222	3.127.130	3.108.915	264.225	307.000	3.680.140
30/06/99	12,199	3.311.660	3.292.143	727.068	340.000	4.359.211
30/09/99	12,213	3.213.159	3.194.396	653.939	307.000	4.155.335
31/12/99	12,549	3.225.959	3.207.652	687.289	315.000	4.209.941
31/03/00	8,580	2.191.375	2.173.057	741.655	397.000	3.311.712
30/06/00	9,253	2.432.299	2.413.504	693.588	345.000	3.452.092
30/09/00	9,968	2.769.621	2.749.776	892.884	325.000	3.967.660
31/12/00	12,192	2.135.969	2.123.481	940.198	214.000	3.277.679
31/03/01	17,508	4.319	3.207	9.648	65.000	77.855

C/C zzzz intestato a zzzzz S.R.L. (Tavola dalla n. 000309 alla numero 000313)

Data	T.E.G. calcolato dal C.T.U	<u>Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU</u>	Interessi passivi realmente addebitati	Commissioni sul Massimo Scoperto realmente addebitata	Altre spese realmente addebitate	TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate
30/06/97	12,581	978.526	972.225	190.125	113.500	1.275.850
30/09/97	12,607	1.765.222	1.753.305	309.000	113.500	2.175.805
31/12/97	12,571	1.824.000	1.813.698	262.500	122.200	2.198.398
31/03/98	12,806	1.962.989	1.952.082	450.201	115.000	2.517.283
30/06/98	12,680	1.776.877	1.766.818	522.951	115.000	2.404.769
30/09/98	12,590	1.921.406	1.910.452	312.750	125.000	2.348.202
31/12/98	12,461	1.766.492	1.752.102	245.250	115.000	2.112.352
31/03/99	11,381	1.305.522	1.291.890	204.750	115.000	1.611.640
30/06/99	9,872	1.022.225	1.010.826	193.125	115.000	1.318.951
30/09/99	9,608	1.212.845	1.199.489	253.125	115.000	1.567.614
31/12/99	9,355	1.000.729	989.849	289.000	115.000	1.393.849
31/03/00	9,332	1.324.172	1.312.256	392.000	115.000	1.819.256
30/06/00	9,451	1.701.361	1.683.069	445.250	115.000	2.243.319
30/09/00	9,504	2.302.077	2.283.719	659.000	115.000	3.057.719
31/12/00	10,313	1.533.614	1.518.479	676.000	120.000	2.314.479

Sulla base dei valori appena descritti, rilevo le seguenti

ULTERIORI CONCLUSIONI ANALISI PUNTO (I.)

- *Dal momento che gli “Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU” risultano essere inferiori ai “TOTALI COMPLESSIVI DI TUTTE le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo (escluse quelle per imposte tasse) realmente addebitate (così come rilevati negli estratti conto bancari)”, i T.E.G. calcolati dal CTU non possono rappresentare, in termini percentuali e su base annua, il COSTO COMPLESSIVO collegato all’erogazione del Credito;*
- *E’ da mettere in rilievo, altresì, che le somme relative agl’“Interessi Complessivi che la correntista avrebbe dovuto pagare sulla base del T.E.G. calcolato dal CTU”, si avvicinano moltissimo (ed in alcuni casi coincidono) con le somme relative agl’ “Interessi passivi realmente addebitati”(vale a dire gl’interessi corrispettivi), da cui si potrebbe dedurre che ciò che il CTU denomina con T.E.G. sia più vicino alla media aritmetica dei T.A.N (Tassi Annui Nominali) applicati nei rapporti di cui trattasi, che al Tasso Annuo Effettivo Globale collegato all’erogazione del credito.*

II. III

L'Art. 2 Comma 4, L. 108 del 07 Marzo 1996, statuisce: “(...)il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del Comma I relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (...)” ;

L'Art. 2 Comma I, cui rimanda il Comma di cui sopra e testualmente riportato, così recita: “(...) Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...)”;

Per questo, al fine di adempiere a quanto previsto per legge e comunque con l'intento di dare al Ministero del Tesoro, per la loro pubblicazione, dei Tassi Effettivi Globali Medi rappresentativi il più possibile degli andamenti relativi al mercato creditizio, la Banca d'Italia ha emanato la circolare dell'08 Gennaio 2003, in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'08 Gennaio 2003.

Quindi, anche la nota formula emanata, secondo cui

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{Interessi x 36500}}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri X 100}}{\text{Accordato}}, (4)$$

Può rappresentare esclusivamente un metodo matematico statistico che serve agli Istituti di Credito ed agli operatori finanziari come criterio per effettuare le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia, la quale ha il compito di rilevarle, di eseguirne la media aritmetica e successivamente di produrle al Ministero del Tesoro, il quale s'incarica di ordinarne la pubblicazione, senza ritardo, nella Gazzetta Ufficiale.

Fra l'altro il momento di rilevazione con la formula (4) è un evento ex ante, vale a dire relativo al trimestre precedente a quello cui si riferiscono le rilevazioni medesime; sono poi gli operatori a dover modulare nel trimestre successivo le proprie richieste alla clientela, in modo tale che il Costo complessivo collegato al credito non superi mai il valore dei T.E.G.M (Tassi Effettivi Globali Medi), aumentati della metà, e riferiti a categoria omogenea di operazioni.

A dimostrazione di quanto asserito riportiamo la frase contenuta all'inizio della medesima circolare di cui trattasi:

“ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) Generalità della rilevazione

A1. Oggetto.

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi

praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo. (...)"

Come si può vedere si parla espressamente d'Istruzioni per la segnalazione, non c'è nessuna deroga, per ovvie ragioni di competenza e di attribuzioni costituzionali, a quanto imperativamente previsto all'art. 1 della L. 108 del 07 Marzo 1996. Del resto, anche le spese e le competenze che Banca d'Italia elimina dal computo ai fini della rilevazione, non può essere utilizzato come criterio derogatorio del medesimo articolo appena citato che, come sappiamo, così si esprime:"(...) Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.(...)". Evidentemente, è nostra ipotesi, la Banca d'Italia, per fini statistici ha deciso di non includere tali costi nei valori relativi alle segnalazioni, probabilmente per produrre dei TEGM che rispondessero il più fedelmente all'andamento dei Tassi di mercato applicati dalle Banche e dagli Intermediari finanziari nei medesimi periodi.

Del resto anche il D.M. del 18-12-2003, all'art.3, così come menzionato dal Dott. xxxxxxxxxxxx statuisce che alla Circolare dell'8 Gennaio 2003 si devono attenere "(...) le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto di cui all'art. 2, Comma 4, della Legge 7 Marzo 1996, n. 108 (...)". Leggendo il testo "ad litteram", è in questione esclusivamente l'art. 2 Comma 4, cioè il criterio cui si devono attenere banche e operatori finanziari, al fine della segnalazione dei Tassi Medi, mentre non è in questione la modalità di calcolo del Tasso Globale, ai fini e per gli effetti dell'art. 1 della medesima Legge 108 del 07 Marzo 1996.

CONCLUSIONI ANALISI PUNTO (II. e III.)

- *Nella C.T.U. prodotta dal Dott. xxxxxx è stato utilizzato un metodo per il calcolo del T.E.G., in base alle Istruzioni della Banca d'Italia contenute nella circolare dell'8 Gennaio 2003, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 Gennaio 2003, che non rispecchia i criteri per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale ai sensi dell'art. 1 della L. 108 del 07 Marzo 1996;*
- *Nella C.T.U. prodotta dal Dott. xxxxxx sono state escluse dal calcolo del Tasso Annuo Globale le Commissioni sul Massimo scoperto, applicate ed addebitate nei trimestri analizzati. Fra l'altro, dalla lettura della perizia non ho rilevato nemmeno che egli ne ha fatto menzione;*
- *Nella C.T.U prodotta dal Dott. xxxxx, sono state escluse, seguendo le sopra indicate Istruzioni della Banca d'Italia, degli oneri e delle spese accessorie (costo per operazioni effettuate, costo produzione ed invio contabili ed estratto conto), che ai sensi dell'art, 1 della L. 108 del 07 Marzo 1996, dovrebbero essere incluse nel calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale.*

ULTIMA ED ULTERIORE OSSERVAZIONE CONCLUSIVA:

Come ho osservato in precedenza, i Numeri Debitori Bancari, si ottengono dal prodotto dei Capitali per i giorni di utilizzazione.

Nei conti corrente di corrispondenza tali a quelli esaminati dal Dott. xxxxxxx, come io stesso ho potuto verificare, sono applicati anche giorni di valuta. Questo sistema permette di anticipare gli addebiti (vale a dire le somme in dare) e posticipare gli accrediti (vale a dire le somme in avere).

A questo punto, essendo i Numeri Debitori generati dal prodotto tra i Capitali e i giorni, a causa delle antergazioni e postergazioni delle valute, si genera una dilatazione temporale rispetto alla reale utilizzazione delle somme, producendo negli estratti conto bancari dei Numeri Debitori che non corrispondono più fedelmente ai Capitali Effettivamente erogati.

La stessa BANCA D'ITALIA ha riferito al Tribunale di Roma (v. sentenza 22 giugno 1987, Il Foro It., 1988, 1720) “*che le aziende di credito intrattengono tra loro conti di corrispondenza (...) attraverso i quali le partite di credito e debito si considerano **immediatamente liquide**” per cui “*la diversa e più sfavorevole valuta applicata al cliente è fonte (...) di un lucro per la Banca(...)*”.*

- **Da quanto appena indicato, dovendo, per determinare il Tasso d'interesse usurario, mettere in relazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 108/96, le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, con l' erogazione del credito, e quindi considerare come credito il capitale effettivamente erogato, i Numeri Debitori come indicati nei prospetti scalari dell'estratto conto, dovrebbero essere epurati dalle antergazioni e postergazioni delle valute, considerando gli importi immediatamente liquidi. Nella C.T.U del Dott. xxxxxxx posso rilevare che la questione non è stata sollevata ed analizzata, come parimenti non è stato sollevato il problema ed il maggior onere che il correntista ha pagato per effetto delle capitalizzazioni periodiche degli'interessi passivi (anatocismo).**

Con osservanza,
Maurizio Forzoni, Consulente Aziendale

Si producono
Allegato 1, Ordinanza Tribunale di Bergamo;
Allegato 2, Ordinanza Tribunale di Napoli.